

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PERICU ANDREA

Nella seduta del 11/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Esponde la ricorrente di aver sottoscritto con l'intermediario (nel dicembre del 2008) un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione da rimborsarsi in n. 120 quote mensili per l'importo di Euro 356,00 cadauna. Nel febbraio del 2013, dopo aver provveduto al pagamento di n. 50 quote mensili, la ricorrente ha estinto il contratto di finanziamento. In quella sede l'intermediario ha riconosciuto alla ricorrente l'importo di Euro 280,00 a titolo di ristoro delle commissioni e degli oneri non goduti.

Con reclamo del 4 marzo 2013 la ricorrente ha richiesto all'intermediario il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti secondo il criterio *ratione temporis*.

L'intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo della ricorrente. Con successivo e ulteriore reclamo (presentato dalla ricorrente per il tramite di un procuratore volontario) la ricorrente ha reiterato le proprie richieste, censurando l'assoluta mancanza di trasparenza nelle condizioni di contratto, nonché la duplicazione delle voci relative a costi e oneri di intermediazione. L'intermediario non ha offerto riscontro al secondo reclamo.

La ricorrente ha domandato, pertanto, a Questo Arbitro il ristoro delle commissioni e dei corrisposti e non goduti, quantificati nella misura minima di Euro 2.584,11 o, *"in ogni caso, nella diversa somma, maggiore o minore, che sia ritenuta dovuta all'esito dell'istruttoria,*

nei limiti della competenza dell'Arbitro Bancario e Finanziario, oltre interessi dalla data di estinzione del finanziamento al saldo effettivo", nonché la "condanna dell'intermediario al pagamento delle spese del procedimento ed al risarcimento del danno".

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha osservato, in via preliminare, come la domanda della ricorrente in sede di reclamo fosse riferita, a fronte dell'importo richiesto, alla sola quota (secondo il noto criterio *pro rata temporis*) delle "commissioni dell'istituto finanziatore" e delle "commissioni intermediario finanziario". Per contro, in sede di ricorso, la ricorrente avrebbe esteso le proprie doglianze a tutte le voci di costo pattuite.

Nel merito, l'intermediario conferma la correttezza del proprio operato, sottolineando come il contratto di finanziamento espressamente prevedesse il ristoro dei soli interessi, senza che alcun'altra voce di costo dovesse essere riconosciuta in abbuono alla ricorrente.

L'intermediario ha dato inoltre atto dell'avvenuto rimborso – ad opera della compagnia di assicurazioni – della somma di Euro 433,50 a titolo di rimborso *pro quota* del premio.

L'intermediario ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Nel merito, richiamato il costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, a mente del quale deve applicarsi il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; la somma complessivamente da rimborsare, alla stregua dei criteri suenunciati, risulta pari a Euro 4.995,69. Detta somma, rispetto all'importo richiesto dalla ricorrente, include altresì quota parte delle commissioni riconosciute al mediatore, del premio assicurativo e delle spese, oltre a tener conto della somma riconosciuta dall'intermediario in sede di estinzione (per complessivi Euro 280,00). Alla somma in parola deve essere sottratta la quota di premio assicurativo già rimborsata, pari a Euro 433,50. Devono, inoltre, riconoscersi gli interessi legali in favore della parte ricorrente, dalla data del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.562,19, oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA